

Amministrazione Provinciale di

Ascoli Piceno

Medaglia d'Oro al valor Militare per Attività Partigiana

ASSESSORATO ALL'URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO
SETTORE URBANISTICA E PROTEZIONE BELLEZZE NATURALI

PROGRAMMA PROVINCIALE PER LE ATTIVITÀ ESTRATTIVE

Norme
Tecniche
di Attuazione



Bozza

novembre 2003

Approvato dal Consiglio Provinciale
con Deliberazione n° del

TITOLO I

CONTENUTI, DEFINIZIONI E AMBITO D'APPLICAZIONE

ART. 1 - CONTENUTI DEL PROGRAMMA

1. Il Programma Provinciale delle Attività Estrattive (PPAE) della Provincia di Ascoli Piceno, in conformità al Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE), ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 1 dicembre 1997, n. 71:

- a) individua i giacimenti sfruttabili;
- b) definisce i bacini estrattivi di produzione a livello provinciale;
- c) stabilisce i criteri per l'individuazione delle cave di prestito di materiali;
- d) identifica le cave abbandonate e/o dismesse e quelle da sottoporre a recupero ambientale;
- e) detta le norme per l'assegnazione dei quantitativi massimi estraibili per ciascun bacino;
- f) stabilisce le normative generali applicabili a tutte le attività estrattive per la coltivazione e il recupero ambientale.

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il Programma Provinciale per le Attività Estrattive si applica ai materiali individuati e disciplinati dall'art. 3 della L.R. 71/97 "Norme per la disciplina delle attività estrattive" come ulteriormente considerati dal punto 3.3 della "Relazione tecnico illustrativa generale" del PRAE.

ART. 3 - EFFICACIA DEL PROGRAMMA PROVINCIALE PER LE ATTIVITÀ ESTRATTIVE

1. Il Programma Provinciale per le Attività Estrattive ha validità decennale ed articolazione in due quinquenni a decorrere dalla data di approvazione da parte del Consiglio Provinciale, con possibilità di revisione e modifiche ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità

2. La validità decennale è comunque subordinata e ampliata in senso temporale secondo le disposizioni del PRAE sino al completo sfruttamento del progetto autorizzato.

3. Decorso il termine stabilito per la validità del presente Programma, il contenuto e le modalità attuative dello stesso restano validi fino all'approvazione del nuovo Programma.

4. Le previsioni del Programma sono da intendersi, così come previsto dagli indirizzi generali del PRAE, immediatamente prevalenti sulla disciplina urbanistica degli strumenti di pianificazione comunale, nel rispetto del successivo art. 28.

5. Sono previste delle verifiche biennali sul trend estrattivo dei materiali previsti dal Programma anche al fine del monitoraggio sugli effetti ambientali prodotti, sulla base di dette verifiche sono possibili adeguamenti o varianti al Programma anche con termini più brevi rispetto alla scadenza.

ART. 4 – ELABORATI DEL PROGRAMMA PROVINCIALE PER LE ATTIVITÀ ESTRATTIVE

1. Il Programma Provinciale per le Attività Estrattive è costituito dai seguenti elaborati:

.....
.....

ART. 5 – BACINI ESTRATTIVI ED AREE DI INTERVENTO

Al fine dell'applicazione del presente Programma s'intende per:

- a) **Bacino Estrattivo (B.E.):** ambito territoriale di riferimento in cui è rilevante la concentrazione della risorsa estrattiva ai fini dell'attività estrattiva; può comprendere uno o più insediamenti estrattivi, impianti ed attività connesse.
- b) **Area di Intervento – cava (A.I.):** comprende l'area destinata all'effettiva estrazione del materiale nonché quelle per le strutture strettamente connesse all'attività estrattiva, ivi comprese aree adibite ad attività di lavorazione, trasformazione e deposito temporaneo del materiale estratto.

ART. 6- CAVE DI PRESTITO PER OPERE PUBBLICHE

1. L'attivazione delle cave di prestito può essere autorizzata sulla base di progetti presentati in conformità con le presenti norme, solo nel caso di affidamento dei lavori di costruzione dell'opera pubblica per la cui realizzazione sono state previste e per i quantitativi di materiali strettamente necessari all'esecuzione dell'opera stessa.

2. Le cave di prestito potranno essere localizzate in siti idonei nel territorio provinciale e, prioritariamente, in quelli risultanti più vicini alla localizzazione dell'opera stessa.

3. I quantitativi previsti per le opere pubbliche, di cui al precedente comma per la loro natura non determinano la variazione del fabbisogno programmato dal PRAE per la Provincia di Ascoli Piceno.

4. Sarà possibile fare ricorso alle cave di prestito per le infrastrutture pubbliche di interesse sovracomunale e provinciale.

5. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rimanda alla specifica direttiva allegata al PRAE.

TITOLO II

NORME TECNICHE COMUNI

ART. 7 - PROGETTO DI COLTIVAZIONE

1. Il progetto di coltivazione di cui all'art. 9 della L.R. 71/97 deve essere redatto in conformità alle disposizioni della medesima legge, del PRAE e delle presenti norme.
2. Il progetto di coltivazione dimensionato per una durata massima di cinque anni, deve essere limitato ai quantitativi minimi e massimi autorizzabili previsti per ogni bacino di intervento e all'area in disponibilità del proponente identificata come area di intervento.
3. Il progetto di coltivazione deve essere redatto secondo le indicazioni e modalità previste nell'art. 5 della "Direttiva recante norme di attuazione per una razionale coltivazione, un appropriato uso del materiale, per l'esercizio dell'attività estrattiva nelle formazioni boscate e la ricomposizione finale delle cave" allegata al PRAE.
4. In particolare deve contenere il rilievo plano-altimetrico in scala idonea del bacino estrattivo con la rappresentazione di tutti i servizi ed infrastrutture di uso pubblico e l'individuazione di capisaldi e di specifici punti fissi inamovibili di riferimento, georeferenziati con l'indicazione della quota s.l.m. la cui monografia deve essere riportata a margine; in particolare la redazione della documentazione presuppone la costituzione di una rete di appoggio plano altimetrico permanente da eseguirsi in base alle norme di seguito riportate.

A) Rete di appoggio permanente

Rete plano-altimetrica:

Devono essere posizionati almeno due vertici quotati principali diametralmente opposti rispetto al perimetro di cava, appoggiati, mediante opportune operazioni topografiche, ai vertici trigonometrici dell'I.G.M. e della Regione; inoltre deve essere realizzata la costruzione di una serie di vertici quotati secondari, appoggiati ai vertici principali.

Le coordinate dei suddetti vertici permanenti dovranno essere espresse nel sistema di riferimento Gauss-Boaga.

Scelte individuazione e conservazione dei vertici quotati permanenti:

I vertici quotati (principali e secondari) devono essere apposti sui vertici della poligonale coincidente con il perimetro dell'area di cava in modo da formare una poligonale chiusa; inoltre i medesimi debbono essere rintracciati facilmente, senza ambiguità e reciprocamente visibili.

La distanza massima tra due vertici non deve superare i 100 m.

La materializzazione dei vertici quotati deve essere effettuata con la costruzione di segnali aventi carattere permanente, costituiti da contrassegni cilindrici in metallo su cui sono incisi dei tratti in croce immersi in un piastrino in cemento armato (dimensione trasversale minima 20 cm ed altezza minima dal suolo 50 cm) posato su fondazione opportunamente dimensionata.

Ad ogni vertice quotato deve essere attribuita una sigla alfanumerica non superiore a tre caratteri.

Nel caso in cui si verifichi l'accidentale distruzione di uno o più segnali, questi devono essere ripristinati o sostituiti entro 30 giorni con l'obbligo della ditta esercente di darne tempestiva comunicazione alle Amministrazioni competenti in materia di vigilanza e controllo, fornire le relative monografie e variazioni cartografiche.

Tolleranze:

Coordinate gaussiane: s.q.m. +/- 0,30 m nella determinazione delle coordinate dei vertici quotati principali rispetto ai trigonometrici d'appoggio dell'I.G.M. e della Regione, s.q.m. +/- 0,05 m nella determinazione delle coordinate dei vertici quotati secondari rispetto ai vertici quotati principali.

Quote: s.q.m. +/- 0,30 m nella determinazione delle quote dei vertici quotati rispetto ai trigonometrici d'appoggio dell'I.G.M. e della Regione, s.q.m. +/- 0,05 m nella determinazione delle quote dei vertici quotati secondari rispetto ai vertici quotati principali.

B) Rilievo di dettaglio

L'operazione di rilievo di dettaglio deve consentire una rappresentazione della zona in tutti i suoi particolari planimetrici. A tal fine dovranno essere battuti almeno 25 punti per ettaro uniformemente distribuiti. Il rilievo deve essere esteso in modo tale da consentire la valutazione dell'intervento nell'immediato intorno territorio per almeno 100 metri dal perimetro di cava.

Nel caso di adiacenze a corsi d'acqua il rilievo deve essere esteso all'intorno di entrambe le sponde.

Tolleranze: s.q.m. +/- 0,05 plano-altimetrico rispetto alla rete di appoggio permanente.

C) Restituzione dei rilievi

Elaborati planimetrici:

Il rilievo deve essere restituito mediante piano quotato a curve di livello riportante tutti i punti battuti (permanenti e di dettaglio).

L'esecuzione del disegno del rilievo deve essere effettuato tracciando su di esso una rete a maglie quadrate tali da coincidere con il reticolato ettometrico gaussiano. In cornice con il reticolato vanno riportati i valori delle coordinate gaussiane per ogni singola maglia.

Le planimetrie devono essere inoltre completate con l'individuazione, tramite opportuna simbologia, dei vertici quotati e degli eventuali pozzi o sondaggi geognostici.

Di ogni vertice permanente dovrà essere fornita accurata monografia ed idonea documentazione fotografica.

L'orientamento e la squadratura del foglio devono effettuarsi in base al reticolato gaussiano.

Sezioni:

Le sezioni della cava devono essere ricavate prevalentemente in senso ortogonale alla direzione principale del bacino di cava, parallele fra loro, in numero non inferiore a tre; ulteriori sezioni, in numero non inferiore a 2, devono essere predisposte in senso perpendicolare alle precedenti.

Le sezioni devono essere indicate in pianta con linee e relative sigle a caratteri numerici.

Il disegno di tali sezioni deve essere effettuato in scala isotropa e nella medesima scala delle planimetrie.

Scritture:

Nella restituzione grafica dei rilievi ogni scritta deve essere riportata in modo leggibile, ben disposta, chiara, senza dar luogo ad equivoci.

D) Supporto informatico

Il rilievo dovrà essere fornito oltre che in forma cartacea anche su supporto informatico in formato dxf tridimensionale nel sistema di riferimento nazionale Gauss-Boaga, con allegato il libretto di campagna di tutte le operazioni topografiche effettuate.

5. La relazione tecnica sul progetto di coltivazione deve anche prevedere:

- profondità massima di escavazione;
- profondità della falda freatica e/o della falda artesianiana;
- volume coltivabile e la produzione media annua prevista;
- fasi temporali dello sfruttamento, modalità e metodo di coltivazione del giacimento anche in relazione alle caratteristiche ed alla potenzialità dei macchinari impiegati;
- eventuale localizzazione delle aree di scarica se rese necessarie dal tipo di materiale e dalle modalità di coltivazione con l'indicazione delle loro principali caratteristiche;
- eventuale localizzazione e quantificazione delle aree di prelievo per gli interventi di sistemazione finale;
- calcoli di stabilità dei profili di sicurezza dei terreni durante ed al termine della coltivazione.

6. Il progetto deve inoltre essere corredato dal Documento di Salute e Sicurezza, art. 6 D.Lgs. 624/96, nonché da una relazione tecnica riguardante l'analisi preliminare dei principali problemi di sicurezza del lavoro connessi all'esecuzione del progetto di coltivazione con l'indicazione delle soluzioni progettuali adottate per ridurre al minimo i pericoli per gli addetti nonché per garantire il rispetto delle norme in materia antinfortunistica e di protezione dell'ambiente di lavoro, in ottemperanza alla direttiva allegata al Programma sotto la lettera;
7. Il computo metrico del volume da estrarre deve indicare:
 - volumi da mandare a discarica;
 - volumi di materiale utile per ogni singola fase;
 - volumi da reimpiegare per le fasi di recupero;
 - volumi del cappellaccio (terreno superficiale) accantonato;

ART. 8 - DISTANZE DA OPERE E MANUFATTI

1. Le distanze minime degli scavi a cielo aperto ed in sotterraneo da opere e manufatti, fatte salve disposizioni di legge più restrittive, sono quelle previste dalle vigenti Norme di Polizia Mineraria D.P.R. 9.4.59, n. 128.
2. La distanza minima da abitazioni deve essere determinata tenendo conto delle previsioni di impatto acustico e delle vibrazioni, nonché sulla base degli interventi atti a ridurre l'impatto visivo, acustico e la dispersione delle polveri. Tale distanza non deve comunque essere inferiore a quella prevista dalle norme di polizia mineraria. Per opere e manufatti non previsti dalle suddette norme, i progetti devono comunque prevedere distanze tali da garantirne la completa sicurezza.

ART. 9 - DISTANZA DAI CONFINI DI PROPRIETÀ

1. La distanza minima tra il ciglio di scavo ed il perimetro dell'area in disponibilità è stabilita in 10 m, fatte salve disposizioni di legge più restrittive. Qualora l'altezza complessiva dello scavo sia inferiore a 10 m, la citata distanza minima dovrà essere pari alla profondità, ma comunque non inferiore a 5 m. La distanza minima da luoghi cinti da muro è stabilita in 20 m e potrà essere ridotta fino a 10 m previo accordo tra i confinanti. Le distanze di cui sopra si intendono misurate in orizzontale dal ciglio superiore di scavo e sono determinate previa verifica delle condizioni di stabilità delle scarpate. Le deroghe alle distanze, se ammissibili, saranno concesse con la procedura di cui al D. P. R. 128/59.

ART. 10 - INDIVIDUAZIONE E DELIMITAZIONE DELL'AREA DI COLTIVAZIONE

1. L'area interessata dalla coltivazione deve essere chiaramente individuata sul terreno, attraverso la collocazione di punti fissi inamovibili. Tali punti devono

essere collocati in posizione topografica favorevole e comunque in maniera che da ognuno di essi si possano vedere il precedente ed il successivo. La posizione e la numerazione dei punti sul terreno devono avere riscontro nella apposita cartografia allegata al provvedimento di autorizzazione. La posizione delle stazioni di misura utilizzate per l'esecuzione del rilievo topografico di base, ovvero i capisaldi di riferimento delle misure, devono essere posizionati sul terreno nel rispetto dell'art. 7 delle presenti norme.

ART. 11 - RECINZIONE DELLA CAVA E MISURE DI SICUREZZA

1. Il perimetro dell'area interessata dalla coltivazione, ove accessibile, deve essere recintato con rete metallica dell'altezza non inferiore a m 2,00 o con altro mezzo prescritto nel provvedimento di autorizzazione o previsto dalle norme di sicurezza sul lavoro, collocato alla distanza di almeno un metro dal ciglio superiore dello scavo. Segnali ammonitori di pericolo indicanti la presenza di attività estrattiva, devono essere collocati lungo la recinzione ad intervalli non superiori a m 50 ed in posizione tale che da ogni cartello siano visibili il cartello precedente e quello successivo. Gli accessi alla cava devono essere chiusi al di fuori dell'orario di lavoro e vi si deve apporre un segnale indicante il divieto di accesso e la presenza di pericolo. Al fine di evitare, per scarsa visibilità, cadute accidentali dal ciglio di cava deve essere mantenuta libera dalla vegetazione arbustiva una fascia di rispetto di almeno m 3.
2. I terreni di copertura instabili devono essere asportati per almeno 1,50 metri dal ciglio del fronte di abbattimento, salvo maggiore distanza conseguente a valutazioni di stabilità.
3. Dovranno essere adottate tutte le misure di sicurezza previste dalla vigente legislazione mineraria e di prevenzione infortuni e di sicurezza del lavoro - fatte salve disposizioni di legge più restrittive, riferite a casi particolari - in ordine alla conduzione dei lavori di scavo, carico e trasporto materiali e di segnaletica di sicurezza nei confronti di terzi.

ART. 12 - CONTESTI STORICI - ARCHEOLOGICI

1. Qualora durante la coltivazione vengano alla luce reperti di interesse storico, archeologico e paleontologico l'esercente dovrà sospendere i lavori di scavo, comunicando immediatamente il ritrovamento alle competenti Soprintendenze.

ART. 13 - STOCCAGGI DI MATERIALI DI CAVA

1. Le aree di stoccaggio dei materiali devono essere definite e delimitate in modo da non compromettere la sicurezza del lavoro e le opere di recupero ambientale, evitando con misure idonee la dispersione di polveri. È vietato lo scarico diretto con autocarri lungo le scarpate dei cumuli di materiali sciolti.

ART. 14 - DEPOSITI

1. I depositi di sterili, i cumuli, i terreni e altre aree di deposito nonché i bacini di decantazione devono, conformemente alle normative tecniche vigenti, essere progettati, costruiti, organizzati e gestiti in modo da garantirne la stabilità e da salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

ART. 15 - APERTURA DI NUOVI FRONTI DI CAVA

1. I nuovi fronti di cava devono essere aperti tenendo conto dell'impatto sul paesaggio, sull'ambiente e sulla sicurezza interna ed esterna. Se necessario il progetto deve prevedere idonee opere di mitigazione.

ART. 16 – FASI O LOTTI DI COLTIVAZIONE

1. La coltivazione delle cave deve avvenire per fasi o lotti, previsti dal progetto, al fine di assicurare il progressivo recupero ambientale.

2. Una fase o lotto di coltivazione non può essere terminato qualora non sia stato completamente recuperato il precedente. Il mancato rispetto di tale norma equivale ad escavazione senza autorizzazione e pertanto comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 20 della L.R. 71/97.

ART. 17 - TERRENO VEGETALE

1. La rimozione e l'accantonamento del terreno vegetale devono procedere contestualmente alle fasi di coltivazione interessate, al fine di limitare gli effetti negativi sul paesaggio ed i danni alle colture ed alla vegetazione. Il terreno vegetale deve essere conservato temporaneamente in cava o nelle immediate vicinanze, per essere ricollocato nell'area di cava a seguito della coltivazione. Nell'atto d'autorizzazione deve essere indicato il luogo di conservazione qualora non sia nell'area di cava. Gli accumuli temporanei di terreno vegetale non devono superare i 2 m d'altezza con sezione trapezoidale avente la base minore non superiore a 3 m al fine di evitare l'insorgenza di alterazioni chimico-fisiche e biologiche. Qualora la base abbia dimensioni maggiori di 3 m l'altezza dei cumuli deve essere contenuta entro 1 m. Qualora a causa della morfologia dei luoghi o per altre ragioni tecniche non sia possibile conservare il terreno vegetale con le modalità sopraindicate o non sia possibile separare il terreno vegetale dal cappellaccio, devono essere apportate le opportune correzioni, previa verifica delle condizioni chimico-fisiche del terreno all'atto della stesura, dando preferenza a composti d'origine organica.

ART. 18 - PISTE DI SERVIZIO

1. La larghezza minima e la pendenza massima delle piste di servizio per la circolazione di mezzi cingolati e/o su gomma devono essere opportunamente dimensionate ed indicate in progetto in funzione delle caratteristiche costruttive dei mezzi di scavo, carico e trasporto impiegati e delle esigenze di sicurezza dei lavori e degli addetti.

ART. 19 – TUTELA DELL'ACQUIFERO

1. Nelle nuove cave e nell'ampliamento di cave esistenti, al fine di garantire la salvaguardia dell'acquifero, la profondità massima dell'escavazione deve mantenersi almeno ad un metro al di sopra del massimo livello noto o stimabile della falda freatica.

2. Il mancato rispetto del franco di cui al comma precedente è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 20 della L.R. 71/97.

3. Nel caso di attività estrattive della tipologia "Depositi alluvionali" (ghiaia e sabbia) devono essere collocati appositi piezometri al fine di monitorare l'oscillazione del livello di falda. Detti piezometri devono essere ubicati fuori area di scavo, a piano campagna, in zone non interessate da riempimenti, almeno uno a monte e uno a valle. Gli stessi dovranno altresì:

- permettere il campionamento e consentire le misure dei livelli freaticometrici (diametro almeno 4");
- essere chiaramente identificabili;
- essere dotati di targhetta quotata (in m s.l.m.), essere chiusi con lucchetto e posizionati topograficamente con lo stesso procedimento nella determinazione dei vertici permanenti;

ART. 20 – RICOMPOSIZIONE FINALE

1. La ricomposizione finale deve essere effettuata in conformità a quanto stabilito dalla "Direttiva recante norme di attuazione per una razionale coltivazione, un appropriato uso del materiale, per l'esercizio dell'attività estrattiva nelle formazioni boscate e la ricomposizione finale delle cave" allegata al PRAE.

2. Il costo delle opere di sistemazione morfologica di recupero ambientale definitivo previste dal progetto autorizzato, deve essere valutato sulla base del prezziario Regionale e le relative garanzie fidejussorie ad esso commisurate devono rispettare tutte le condizioni indicate dall'art. 17 comma 4 della L.R. 71/97.

3. Le garanzie fidejussorie di cui sopra devono essere aggiornate ad ogni variazione del prezziario Regionale.

ART. 21 – CONVENZIONE

1. Prima del rilascio dell'autorizzazione deve essere stipulata una convenzione tra l'esercente l'attività estrattiva ed il Comune sulla base della convenzione tipo allegata al presente Programma sotto la lettera

ART. 22 – VERIFICA ANNUALE

1. In occasione della presentazione dell'Allegato "B" (art. 10 L.R. 71/97) la ditta esercente è obbligata alla produzione dei seguenti elaborati agli Enti competenti:

- a) Copia dei piani topografici aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente.
- b) Copia delle sezioni verticali.
- c) Relazione circa le modalità di rilievo adottate.
- d) Tabella riassuntiva dei vertici secondari e principali con le relative coordinate gaussiane e le quote; per ogni vertice quotato deve essere presentata una monografia corredata di documentazione topografica, del posizionamento, delle coordinate e della quota.
- e) Schede monografiche dei vertici trigonometrici cui è stata appoggiata la rete piano altimetrica.

Gli elementi di cui ai punti d) ed e) devono essere presentati in aggiornamento nel caso di modifiche o riposizionamento dei vertici quotati.

Tutti gli elaborati dovranno essere prodotti a firma del direttore responsabile e del topografo (artt. 27 e 37 D.P.R. 128/59).

TITOLO III

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI QUANTITATIVI AUTORIZZABILI

ART. 23 – PROCEDIMENTI E CRITERI DI RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA COLTIVAZIONE.

1. Nei termini e con le modalità stabiliti in appositi bandi emanati dalla Provincia, i soggetti interessati devono presentare al Comune territorialmente competente le richieste di autorizzazione, di cui all'art. 12 della L.R. 71/97, ivi comprese quelle per le attività di modeste dimensioni di cui al successivo art. 26.
2. Il Comune allo scadere del termine di cui al comma 1 inizia la fase istruttoria e contestualmente espleta le procedure di pubblicazione di cui all'art. 13 comma 2 della L.R. 71/97.
3. Decorsi i 30 giorni dall'inizio della pubblicazione il Consiglio Comunale con atto deliberativo esprime le proprie valutazioni motivate circa la realizzazione dell'attività estrattiva nel territorio comunale con particolare riferimento alla possibile esenzione di cui all'art. 30 e le eventuali determinazioni sulle osservazioni e opposizioni pervenute. Qualora in base alle suddette valutazioni e determinazioni il Consiglio Comunale esprima un parere contrario alla realizzazione della cava, la richiesta di autorizzazione non può avere ulteriore corso e il dirigente o il responsabile dell'ufficio comunale competente rilascia il provvedimento di diniego di autorizzazione.
4. Qualora invece il Consiglio Comunale abbia espresso parere favorevole all'autorizzazione della cava, entro 60 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, il Comune invia alla Giunta Provinciale la richiesta di autorizzazione corredata del progetto completo, del documento istruttorio, del certificato di conformità o esenzione dalle prescrizioni di base del PPAR, dello stralcio dello strumento urbanistico vigente con riportati gli ambiti definitivi nel caso di piani adeguati, del rapporto dell'intervento con i vincoli previsti dalla normativa vigente regionale o nazionale e dai piani sovraordinati nonché della copia della deliberazione di Consiglio Comunale di cui al comma 3. Le richieste di autorizzazione trasmesse in ritardo non sono prese in considerazione.
5. I progetti sono dimensionati per una durata massima di cinque anni ed in modo tale da prevedere quantitativi annui di materiale da estrarre compresi nei limiti specificati al successivo art. 25.
6. La Conferenza dei Servizi, istituita ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 71/97, valuta i progetti trasmessi dal Comune, verifica l'entità delle estrazioni autorizzabili in

base alle quantità stabilite dal Programma ed esprime il parere di conformità secondo le modalità stabilite nel Regolamento.

7. Con riferimento alle singole tipologie di materiali, qualora emerga che le richieste meritevoli di autorizzazione impegnano complessivamente un quantitativo di materiale inferiore a quello indicato dal Programma, la Giunta Provinciale stabilisce se integrare le quantità previste per altre tipologie di materiale, eventualmente in proporzione al quantitativo massimo ad esse assegnato dal Programma, o riservare tali quantitativi per successivi bandi. Nel caso in cui venga stabilito di integrare i quantitativi di una o più tipologie di materiale, gli stessi saranno ripartiti tra i bacini di ogni tipologia per i quali non risultino sufficienti le quantità previste al soddisfacimento dei progetti autorizzabili, proporzionalmente ai quantitativi inizialmente stabiliti dal Programma.

8. Nel caso che la Conferenza dei Servizi ritenga meritevoli di approvazione progetti che impegnano un quantitativo maggiore di quello indicato dal Programma per i singoli bacini, il competente ufficio provinciale procede ad ordinare i progetti mediante una graduatoria, sulla base di punteggi assegnati dalla stessa Conferenza secondo i criteri e le modalità definiti nell'apposito Regolamento. Successivamente la Conferenza dei Servizi esprime il parere di cui all'art. 13 della L.R. 71/97.

9. Nel caso invece che la Conferenza dei Servizi ritenga meritevoli di approvazione progetti che impegnano un quantitativo minore di quello indicato dal Programma per i singoli bacini, la stessa procede all'espressione del parere di cui all'art. 13 della L.R. 71/97 e la quantità residua del bacino viene considerata integrazione da apportare alle quantità previste per gli altri bacini della stessa tipologia proporzionalmente ai quantitativi inizialmente stabiliti dal Programma.

10. Anche per le attività di modesta dimensione di cui all'art. 26, qualora la Conferenza dei Servizi ritenga meritevoli di approvazione progetti che impegnano un quantitativo minore di quello indicato dal Programma, tale quantitativo viene considerato quale integrazione per i bacini della stessa tipologia.

11. In ogni caso sono progressivamente ammessi all'assegnazione dei quantitativi disponibili un numero intero di progetti tali che la somma dei quantitativi richiesti risulti immediatamente inferiore alla quantità massima ammessa per il bacino in esame. La somma delle quantità di materiale residuo, qualora risulti superiore al limite minimo dimensionale fissato al successivo art. 25, è assegnata ai progetti idonei aventi maggior punteggio in assoluto per la tipologia di materiale, l'ultimo dei quali eventualmente ridimensionato.

12. Nel caso si verifichi la necessità di ridimensionare un progetto, il competente ufficio provinciale richiede a tutti i possibili interessati di manifestare, entro 15 giorni pena l'esclusione, la volontà di ridimensionare il progetto. Successivamente,

al proponente il progetto meglio classificato in assoluto, viene richiesto di inoltrare apposita variante entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine si provvede ad inoltrare analogo invito al successivo.

13. I residui comunque non assegnati, qualora complessivamente sufficienti a soddisfare ulteriori progetti autorizzabili, vengono assegnati ai progetti idonei, anche appartenenti a diverse tipologie di materiali, aventi maggior punteggio in assoluto l'ultimo dei quali eventualmente ridimensionato.

14. In caso contrario i residui vengono riportati al successivo bando ed assegnati alle singole tipologie in proporzione ai quantitativi stabiliti dal Programma.

15. Acquisito il parere di conformità, la Giunta Provinciale dichiara la compatibilità paesistico ambientale ai sensi degli artt. 63 bis e ter delle NTA del PPAR e l'eventuale autorizzazione paesistica ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 490/99. Il competente ufficio provinciale trasmette tali atti al Comune per l'autorizzazione di cui all'art. 13 della L.R. 71/97.

ART. 24 – CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI AMPLIAMENTO.

1. Ai progetti di ampliamento di cave esistenti si applica la procedura di cui all'art. 23.
2. Possono comunque essere autorizzati ampliamenti solo nel caso in cui lo stato di avanzamento dei lavori dell'attività esistente sia almeno al 75% del progetto autorizzato.
3. Le garanzie fidejussorie, in caso di autorizzazione di ampliamento, vengono opportunamente rideterminate.
4. Sono da ricomprendere nella categoria degli ampliamenti la ripresa dell'attività su siti estrattivi dismessi e non recuperati.
5. Nel caso in cui il progetto comprenda la ricomposizione ambientale delle area dismesse, nella formazione della graduatoria di cui all'art. 23, sarà valutato con ulteriore punteggio secondo quanto stabilito dal Regolamento.

ART. 25 – DETERMINAZIONE DEI QUANTITATIVI E GESTIONE DEL PROGRAMMA.

1. Nell'elaborato sono individuati i bacini estrattivi all'interno dei quali possono essere attivate le nuove cave o è consentito l'ampliamento di cave esistenti, sulla base di progetti presentati ai sensi dell'art. 7 delle presenti norme, in conformità alle prescrizioni contenute nelle schede relative ad ogni singolo bacino estrattivo.
2. Il Programma ha durata decennale ed articolazione in due quinquenni; la durata delle autorizzazioni non può essere superiore a cinque anni.

3. Le graduatorie di cui al precedente art. 23 vengono predisposte per singoli bacini e tipologie di materiali.

4. Il Programma stabilisce, all'interno di ogni bacino e per ogni categoria di materiale, i quantitativi massimi annui autorizzabili utili in banco con le modalità e procedure di cui all'art. 23, nel modo seguente:

CONGLOMERATI

Bacino estrattivo A:

Autorizzabili 180.000 mc/anno

Per singolo progetto di coltivazione:	minimo	30.000	mc/anno
	massimo	60.000	mc/anno

Bacino estrattivo B:

Autorizzabili 80.000 mc/anno

Per singolo progetto di coltivazione:	minimo	30.000	mc/anno
	massimo	60.000	mc/anno

Bacino estrattivo C:

Autorizzabili 70.000 mc/anno

Per singolo progetto di coltivazione:	minimo	30.000	mc/anno
	massimo	60.000	mc/anno

Quantitativo riservato alle attività di modesta dimensione:

Autorizzabili 20.000 mc/anno

Per singolo progetto di coltivazione:	massimo	10.000	mc/anno
---------------------------------------	---------	--------	---------

TOTALE BACINI ESTRATTIVI CONGLOMERATI	330.000	mc/anno
TOTALE CONGLOMERATI	350.000	mc/anno

DEPOSITI ALLUVIONALI (ghiaia e sabbia)

Bacino estrattivo D (Valle del Tenna):

Autorizzabili 220.000 mc/anno

Per singolo progetto di coltivazione:	minimo	30.000	mc/anno
	massimo	60.000	mc/anno

Bacino estrattivo E (Valle dell'Aso):

Autorizzabili 70.000 mc/anno

Per singolo progetto di coltivazione:	minimo	30.000	mc/anno
	massimo	60.000	mc/anno

Quantitativo riservato alle attività di modesta dimensione:

Autorizzabili 20.000 mc/anno			
Per singolo progetto di coltivazione:	massimo	10.000	mc/anno
TOTALE BACINI ESTRATTIVI ALLUVIONI		290.000	mc/anno
TOTALE ALLUVIONI		310.000	mc/anno

TRAVERTINO

Bacino estrattivo F (Acquasantano):

Autorizzabili 75.000 mc/anno			
Per singolo progetto di coltivazione:	minimo	5.000	mc/anno
	massimo	40.000	mc/anno

Bacino estrattivo G (Rosara):

Autorizzabili 10.000 mc/anno			
Per singolo progetto di coltivazione:	minimo	5.000	mc/anno
	massimo	10.000	mc/anno

Bacino estrattivo H (Colle San Marco):

Autorizzabili 9.000 mc/anno			
Per singolo progetto di coltivazione:	minimo	5.000	mc/anno
	massimo	9.000	mc/anno

Quantitativo riservato alle attività di modesta dimensione:

Autorizzabili 6.000 mc/anno			
Per singolo progetto di coltivazione:	massimo	1.000	mc/anno
TOTALE BACINI ESTRATTIVI TRAVERTINO		94.000	mc/anno
TOTALE TRAVERTINI		100.000	mc/anno

ARENARIA

Autorizzabili 30.000 mc/anno nel territorio dei comuni di Ascoli Piceno, Roccafluvione, Venarotta, Montegallo, Montemonaco, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto.

Per singolo progetto di coltivazione:	minimo	5.000	mc/anno
	massimo	30.000	mc/anno

Quantitativo riservato alle attività di modesta dimensione:

Autorizzabili 2.000 mc/anno			
Per singolo progetto di coltivazione:	massimo	1.000	mc/anno

TOTALE ARENARIA 32.000 mc/anno

ARGILLA

Autorizzabili 8.000 mc/anno sull'intero territorio provinciale

Per singolo progetto di coltivazione:	minimo	2.000 mc/anno
	massimo	8.000 mc/anno

TOTALE ARGILLA 8.000 mc/anno

Per le attività di modesta dimensione relativamente a conglomerati e alluvioni, il quantitativo non assegnato per una delle due tipologie viene reso disponibile per eventuali progetti autorizzabili dell'altra.

5. I materiali derivanti dalle attività estrattive atipiche di cui all'art. 26 sono esclusi dai quantitativi sopra determinati.

6. Con cadenza almeno biennale verrà effettuata una verifica sui quantitativi estratti sulla base degli Allegati B e sulla scadenza delle attività autorizzate; qualora da tale verifica emergano disponibilità da autorizzare e/o un quantitativo estratto inferiore a quello previsto dal Programma, la Provincia ha facoltà di indire apposito bando per l'assegnazione a nuovi progetti.

ART. 26 – ATTIVITÀ ESTRATTIVE ATIPICHE E DI MODESTA DIMENSIONE

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 4, della L.R. 71/97 sono considerate attività estrattive atipiche tutte quelle attività il cui fine non è l'estrazione ma che producono comunque materiale commercializzabile.

2. Sono in particolare ricompresi in tale categoria gli interventi di miglioramento fondiario che prevedono la commercializzazione del materiale di risulta, nonché sbancamenti e scavi nell'attuazione di interventi consentiti dagli strumenti urbanistici e di progetti di recupero e valorizzazione ambientale di cui all'art. 57 del PPAR.

3. Rientrano nelle attività estrattive atipiche anche i progetti di recupero e valorizzazione ambientale di cave dismesse ubicati in siti sensibili dal punto di vista paesistico ambientale. In tal caso possono essere superati i divieti di cui all'art. 6 della L.R. 71/97 previo nullaosta vincolante degli enti preposti alla tutela dei vincoli presenti. Tali progetti sono soggetti alla procedura di cui all'art. 23 ad eccezione di quanto previsto dal comma 1 dello stesso articolo. I progetti devono comunque essere caratterizzati da una elevata qualità progettuale mirata al ripristino dell'equilibrio ecologico, naturale e paesistico del sito interessato che sarà oggetto di insindacabile valutazione della Conferenza dei Servizi di cui all'art. 13 della L.R. 71/97, e corredati da puntuale relazione tecnico-economica che

dimostri l'equivalenza tra i costi sostenuti, determinati mediante computo metrico estimativo dei lavori da realizzare sulla base del prezzario regionale, e il valore del materiale commercializzato rilevato dai listini prezzi della Camera di Commercio di Ascoli Piceno.

4. Le attività estrattive di modesta dimensione sono quelle caratterizzate da un basso volume di materiale complessivo estratto, come stabilito al precedente art. 25. I progetti relativi a tale attività possono essere autorizzati in siti idonei anche al di fuori dei bacini di cui all'elaborato grafico compatibilmente con i vincoli ed i divieti presenti.

5. Le attività di cui al comma 4 possono essere svolte esclusivamente da piccoli imprenditori.

6. Per piccoli imprenditori si intendono, ai sensi del presente Programma, coloro i quali, regolarmente iscritti alla CCIA, esercitano attività imprenditoriale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio, dei componenti della famiglia e di massimo un dipendente.

7. Le attività estrattive di cui al comma 2 del presente articolo sono soggette all'autorizzazione alla commercializzazione del materiale estratto con l'obbligo del contributo di cui all'art. 17 della L.R. 71/97.

8. Le attività di cui al comma 4 sono soggette alla procedura di cui all'art. 23 e gli elaborati progettuali di cui all' art. 7 saranno redatti con un grado di approfondimento adeguato all'intervento.

ART. 27 – FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI E VALUTAZIONE DEI PROGETTI

1. Entro 30 giorni dall'approvazione del Programma e comunque prima dell'emissione dei bandi di cui al comma 1 dell'art. 23, la Giunta Provinciale approva apposito regolamento afferente:

- La composizione e il funzionamento della Conferenza dei Servizi di cui all'art. 13 della L.R. 71/97;
- La determinazione dei punteggi relativi ai criteri indicati per la formazione delle graduatorie di cui al Titolo III delle presenti norme.

TITOLO IV

RAPPORTI CON LA STRUMENTAZIONE URBANISTICA E PAESISTICO TERRITORIALE

ART. 28 – RAPPORTI CON LE PREVISIONI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI

1. Il Programma prevale sulle previsioni degli strumenti urbanistici comunali senza necessità di specifiche varianti
2. Per i PRG adeguati al PPAR restano comunque fermi i divieti imposti da ambiti di tutela definitivi che possono invece essere eventualmente rimossi con le procedure e nei limiti di cui al successivo articolo.

ART. 29 – AREE INTERESSATE DA AMBITI DI TUTELA SUSCETTIBILI DI ADEGUAMENTO

1. Per aree interessate da ambiti di tutela suscettibili di adeguamento, si intendono quelle interessate da ambiti provvisori derivanti dal PPAR ovvero da ambiti definitivi del PRG derivanti da ambiti o prescrizioni di base provvisori del PPAR stesso che non costituiscono divieto all'esercizio di cava ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 71/97.
2. Gli strumenti urbanistici generali possono prevedere, sulla base di studi ed indagini specialistiche, l'esercizio dell'attività estrattiva nelle aree di cui al comma 1 del presente articolo a condizione che venga assicurata: la sostenibilità ambientale dell'intervento e la riduzione e mitigazione degli impatti. A tal fine dovranno essere adottati elementi progettuali che comportino la minore interferenza con gli elementi paesistico ambientali.
3. Le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate con le procedure previste dalla vigente normativa.

ART. 30 – POSSIBILI ESENZIONI

1. E' applicabile l'esenzione dalle prescrizioni di base del PPAR di cui all'art. 60 delle NTA dello stesso per i seguenti bacini:

CONGLOMERATI:

Bacini estrattivi A B C

Limitatamente agli ambiti di tutela dei crinali di 3^a classe.

TRAVERTINO:

Bacini estrattivi F G

2. Il Programma individua, per i bacini estrattivi A, B, C relativi alla tipologie dei conglomerati, oltre all'esenzione per i crinali di 3^a classe di cui al punto 3.4.4 della Relazione Tecnico Illustrativa Generale del PRAE, ulteriori aree di possibili esenzioni rispetto agli ambiti di tutela dei crinali di 1^a e 2^a classe, condizionatamente al parere vincolante della Giunta Regionale. Tale possibilità di esenzione sarà puntualmente verificata in sede di Conferenza di Servizi di cui all'art. 13 della L.R. 71/97 sulla base di specifiche analisi condotte secondo i criteri stabiliti dal PRAE e contenute nel progetto di coltivazione.